



*Studio Gecla srl stp*  
*Società tra professionisti*

*Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01*

Spett.li

**Clienti – loro sedi**

Como, 28 settembre 2021

**CIRCOLARE 9/21: Obbligo Green Pass – prime indicazioni operative**

Gentile cliente,

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 127 del 21.09.2021, dallo scorso 22 settembre è entrato ufficialmente in vigore l'obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro, come anticipato con la nostra circolare n. 8/2021. La versione del DL pubblicata in Gazzetta reca alcune differenze rispetto a quella approvata dal Consiglio dei Ministri, in particolare quella più evidente riguarda la condizione del lavoratore privo di Green Pass, che non è più 'sospeso dalla prestazione lavorativa' ma 'considerato assente ingiustificato'. Ciò comporta uno snellimento nelle procedure aziendali che, in questi casi, sospenderanno dalla retribuzione il dipendente assente ingiustificato, senza dover dare ulteriori particolari comunicazioni.

Resta fermo che l'assenza ingiustificata fino alla presentazione del certificato o, in mancanza, fino al 31 dicembre 2021, non ha conseguenze disciplinari e comporta il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Non si verificano cioè le conseguenze normalmente ricollegate, anche dai contratti collettivi, all'assenza ingiustificata, vale a dire il licenziamento dopo un certo numero di giorni in cui l'assenza si protrae, mentre diverso è il caso in cui il lavoratore sia sorpreso senza Green Pass all'interno del posto di lavoro, eludendo quindi i controlli, il quale subirà una sanzione amministrativa, compresa tra 600 e 1.500 euro, con la possibilità di avvio di una procedura disciplinare per la condotta scorretta.

Nell'ambito degli obblighi e delle funzioni di **datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021**, le aziende dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. Pur potendo procedere anche con controlli a campione, consigliamo di fare una verifica del possesso del Certificato Verde, **a tutta la popolazione lavorativa e prima dell'accesso ai luoghi di lavoro**. A tal fine è possibile procedere sia con il controllo del certificato in forma cartacea, sia utilizzando l'app da scaricare:

- a. Per android su <https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US>
- b. Per IOS <https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117>.

Il soggetto dedicato a svolgere i controlli, può essere il titolare o legale rappresentante dell'azienda o un suo delegato, ed è consigliabile redigere un registro delle verifiche effettuate, firmato dal soggetto incaricato al controllo. Lo Studio si rende disponibile a fornire facsimile di atto formale di delega al controllo e di registro delle verifiche effettuate, per chi ne fosse interessato.

Ricordiamo che le attività di verifica del certificato devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare in alcun caso la raccolta dei dati dell'interessato pertanto non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti (vaccino, guarigione, tampone) che hanno determinato il rilascio della certificazione o alla relativa scadenza.

Segnaliamo infine la possibilità per le imprese con meno di quindici dipendenti, di sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata.

Rimaniamo a completa disposizione e porgiamo i nostri migliori saluti.

Dott.ssa Alessandra Lazzati

*Studio Gecla srl stp*  
*www.gecla.com*

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: [info@gecla.com](mailto:info@gecla.com)

MAIL PEC: [a.lazzati@consulentidellavoropecc.it](mailto:a.lazzati@consulentidellavoropecc.it)